

**Comunicazione del governo della Repubblica federale di Germania alla Commissione europea del  
16 novembre 2000**

(2001/C 87/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, il governo della Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione europea quanto segue:

Conformemente alla sua comunicazione alla Commissione (GU C 67 del 9.3.2000, pag. 4) relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Erfurt e Berlino/Tempelhof, il governo della Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha deciso di riservare nell'aeroporto pienamente coordinato di Berlino/Tempelhof bande orarie per effettuare servizi di linea con destinazione Erfurt, rotta sulla quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico conformemente alla legislazione comunitaria.

A. Le bande orarie in questione sono le seguenti:

1. Arrivo/partenza per/da Berlino/THF: 07.50/08.05 lun.—ven.
2. Arrivo/partenza per/da Berlino/THF: 17.50/18.05 lun.—ven.

B. Le bande orarie sono riservate per il seguente periodo:

Dall'inizio della stagione invernale 2000/2001 fino al termine della stagione estiva 2003.

---

**Comunicazione del governo della Repubblica federale di Germania alla Commissione europea del  
16 novembre 2000**

(2001/C 87/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, il governo della Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione europea quanto segue:

Conformemente alla sua comunicazione alla Commissione (GU C 114 del 20.4.2000, pag. 5) relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Erfurt e Monaco di Baviera, il governo della Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha deciso di riservare nell'aeroporto pienamente coordinato di Monaco di Baviera bande orarie per effettuare servizi di linea con destinazione Erfurt, rotta sulla quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico conformemente alla legislazione comunitaria.

A. Le bande orarie in questione sono le seguenti:

1. Arrivo/partenza per/da Monaco: 07.50/08.20, lun.-ven.
2. Arrivo/partenza per/da Monaco: 13.20/15.30, lun.-gio.
3. Arrivo/partenza per/da Monaco: 13.50/14.20, solo il ven.
4. Arrivo/partenza per/da Monaco: 18.45/19.05, lun.-gio.

B. Le bande orarie sono riservate per il seguente periodo:

Dall'inizio della stagione invernale 2000/2001 fino al termine della stagione estiva 2003.

---